

31 OTT. 2025



Associazione
Schola Cantorum "Antonio Belli"



AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Convocazione n.: 2 del 09/10/2025

I Signori associati sono convocati, nel rispetto dei termini e delle modalità disciplinate dagli art. 12-13-14 del vigente statuto, in **assemblea straordinaria** che si terrà in prima convocazione presso la Sala prove – Castello Colonna Piazza San Nicola, 1 alle ore 23:59 del giorno 29/10/2025 e in seconda convocazione presso lo stesso luogo alle ore 20:30 del giorno 30/10/2025, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale in conformità al Codice del Terzo Settore;
2. Iscrizione della Associazione Schola Cantorum "Antonio Belli" quale Associazione di Promozione Sociale (APS) al Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore (RUNTS);
3. Varie ed eventuali.

Si ricorda che ai sensi dell'art.14 dello statuto, per ciò che concerne le modifiche statutarie, è necessaria la presenza di almeno il 75% degli associati per la valida costituzione dell'assemblea che delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Tutta la documentazione oggetto della discussione, nel rispetto dei diritti di informazione e controllo degli associati, viene allegata alla presente convocazione tramite i canali telematici in uso.

Genazzano 09/10/2025



IL PRESIDENTE



VERBALE di ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Verbale n.2/2025

Il giorno 30 ottobre 2025 alle ore 20:30 presso la sala prove dell'Associazione Schola Cantorum "Antonio Belli" sita nel Castello Colonna - Piazza San Nicola, 1 in Genazzano (RM), come previsto dallo statuto agli art.12-13-14, e giusta convocazione del Presidente del 09 ottobre 2025, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Schola Cantorum "Antonio Belli", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica dello Statuto sociale in conformità al Codice del Terzo Settore;
2. Iscrizione della Associazione Schola Cantorum "Antonio Belli" quale Associazione di Promozione Sociale (APS) al Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore (RUNTS);
3. Varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e sono stati messi a disposizione degli associati tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Fabio Negro che propone come segretario verbalizzante la Sig.ra Anna Maria De Matti che accetta.

Sono presenti n. 20 associati su 21 iscritti di cui n. 20 in proprio e n. 0 per delega.

Il Presidente dell'Assemblea rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata, e che inoltre è stato raggiunto superato il quorum (75%) richiesto dall'art.14 dello statuto per la validità della stessa e per le deliberazioni dei punti all'o.d.g., dichiarando così aperta la seduta.

DISCUSSIONE

1. Modifica dello Statuto sociale in conformità al Codice del Terzo Settore

Sul primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente dell'Associazione illustrando la necessità di dover modificare l'attuale statuto in vigore, per renderlo conforme al Codice del Terzo Settore, e consentire all'Associazione corale Schola Cantorum "Antonio Belli" di acquisire lo stato di Associazione di Promozione Sociale (APS) con l'iscrizione al RUNTS.



Con la riforma del Terzo Settore, introdotta con il D.Lgs. 117/2017, tale passaggio è praticamente un atto dovuto per le realtà associative che svolgono la loro attività senza scopo di lucro.

Sempre il Presidente dell'Associazione, per l'attuazione degli obiettivi suddetti, suggerisce di non modificare semplicemente lo statuto in vigore, ma propone l'approvazione di un nuovo statuto conforme al d.lgs. 117/2017, per evitare di tralasciare aspetti inderogabili, ossia lasciare all'interno dello statuto previsioni in contrasto con i principi del Codice del Terzo Settore.

Il Presidente dell'Associazione procede quindi alla lettura di tutti gli articoli del nuovo statuto, il cui testo i soci hanno avuto modo già di approfondire, evidenziando i principali elementi di novità rispetto a quello vigente, ed al termine chiede al presidente dell'Assemblea di procedere alla votazione per l'approvazione del nuovo statuto così come illustrato.

Il Presidente dell'Assemblea, constatata l'assenza di altre richieste di intervento o emendamenti di modifica alla proposta di statuto, dichiara aperta la votazione sul punto 1, che si tiene per alzata di mano ed a maggioranza assoluta:

FAVOREVOLI: 20/20 – CONTRARI: 0/20 – ASTENUTI: 0/20

L'Assemblea approva, all'unanimità, l'adozione del nuovo statuto dell'associazione (ALLEGATO A al presente verbale) conforme al Codice del Terzo Settore D.lgs. n. 117/2017

L'assemblea conferisce incarico al Presidente, Sig. Claudio Nanni, rappresentante legale dell'Associazione Schola Cantorum "Antonio Belli" di provvedere alla registrazione del nuovo statuto, in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117 del 2017, unitamente al presente verbale, presso gli uffici competenti e nei tempi previsti dalla legge.

L'Assemblea delega, fin da ora, il Presidente dell'Associazione ad apportare all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici registri.

2. Iscrizione della Associazione Schola Cantorum "Antonio Belli" quale Associazione di Promozione Sociale (APS) al Registro Unico Nazionale enti del Terzo Settore (RUNTS);

Sul secondo punto all'o.d.g. prende la parola il Presidente dell'Associazione spiegando che la qualifica di APS si configura completamente con l'iscrizione della stessa Associazione Schola Cantorum "Antonio Belli" al Registro Unico Nazionale enti del Terzo Settore (RUNTS).



Associazione
Schola Cantorum "Antonio Belli"

Sempre il Presidente aggiunge inoltre che, se pur non obbligatoria, tale iscrizione permette di collaborare con enti locali e pubblici, ed accedere a significativi vantaggi fiscali nonché finanziamenti dedicati come:

- contributi regionali, nazionali ed europei;
- possibilità di accedere al 5 per mille;
- agevolazioni fiscali e burocratiche,

ad oggi preclusi.

Il Presidente dell'Assemblea, dopo un breve dibattito assembleare, dichiara aperta la votazione sul punto 2, che si tiene per alzata di mano ed a maggioranza assoluta:

FAVOREVOLI: 20/20 – CONTRARI: 0/20 – ASTENUTI: 0/20

L'Assemblea approva, all'unanimità, l'iscrizione dell'Associazione Schola Cantorum "Antonio Belli" al RUNTS, nella corrispondente sezione delle Associazioni di Promozione Sociale.

Null'altro essendovi da deliberare al punto 3, il Presidente, alle ore 22:30, dichiarano conclusi i lavori dell'odierna assemblea previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Genazzano 30/10/2025

Il Segretario

Anna Maria De Matti

Anna Maria De Matti



Il Presidente dell'Assemblea

Fabio Negro

Fabio Negro

Presidente dell'Associazione

Claudio Nanni

Claudio Nanni

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Ufficio Territoriale di Palestrina	N.	1324
	Serie	5/3
	Data	31 OTT. 2025
	REGISTRATO CON EURO	

STATUTO **dell'Associazione di Promozione Sociale** **Schola Cantorum "Antonio Belli"**

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata: Schola Cantorum "Antonio Belli", apolitica, apartitica ed operante senza fini di lucro. Essa è diretta discendente della "Schola Cantorum" del Santuario della Madre del Buon Consiglio, presente in Genazzano già prima del XVIII secolo.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale – APS", contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Con la già menzionata iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Schola Cantorum "Antonio Belli" Associazione di Promozione Sociale", in sigla Schola Cantorum "Antonio Belli" APS.

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

L'Associazione ha sede legale in Corso Card.li Vannutelli, 2 nel Comune di Genazzano (RM), l'eventuale trasferimento della sede sociale, nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi aventi come oggetto:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di: diffondere e riscoprire, attraverso la pratica corale, l'arte musicale di tutti i tempi, nonché promuovere iniziative didattiche per lo sviluppo dell'amore verso la musica e il canto a livello locale, nazionale e internazionale.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

1. realizzazione di eventi, concerti e rassegne musicali;

2. recupero e divulgazione del patrimonio culturale della musica polifonica e no, con particolare riguardo alla produzione musicale di P. Antonio Belli O.S.A.;
3. organizzazione di iniziative che coadiuvino la formazione della persona, sia come individuo che nei confronti della società;
4. animazione di funzioni liturgiche, con particolare riguardo alle celebrazioni solenni del Santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano;
5. promozione di incontri di educazione e formazione intesi a divulgare la cultura musicale, anche attraverso prodotti editoriali e supporti audio-video ed ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;
6. adesione anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborazione con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Le attività di cui al comma precedente sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.117/2017 e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei soci persone fisiche.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs.n. 117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'eventuale Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o elettronica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- ratifica la nomina del Direttore Artistico proposto dal Direttivo.
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla riezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. È formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, nomina il Direttore Artistico della corale tra persone di riconosciuta competenza professionale e comprovata esperienza nel campo musicale, anche non appartenenti all'Associazione. Le modalità di selezione, collaborazione, valutazione e cessazione dell'incarico sono disciplinate nell'eventuale Regolamento interno, e/o in specifici accordi tra le parti. La nomina del Direttore Artistico è ratificata dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta (mail o altro mezzo telematico), otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

Art. 14 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Il presente Statuto, composto di 14 articoli su 8 pagine, sostituisce integralmente quello approvato in data 22/05/2002 e registrato presso l'Ufficio di Registro il 05/06/2002.

Letto ed approvato dall'Assemblea Generale dei Soci il 30/10/2025.

Il Segretario
Giuseppe Monre De Hoth



Il PRESIDENTE
[Signature]

I presente statuto è esente da imposta di bollo di registro ai sensi dell'art.82, comma 5 e comma 8 del D.lgs. 117/2017